

## **5-08275 Pastorino: Iniziative per il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'utilizzo di banche dati informatizzate e tutela della *privacy*.**

### **TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge n. 160 del 2019, a cui è demandato il compito di definire: *a*) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico; *b*) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679; *c*) nonché le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

L'emanazione di tale decreto è inserita nell'ambito della Missione 1 Componente 1 del PNRR tra gli adempimenti da espletare entro il primo semestre del 2022.

In particolare, è previsto che entro il 30 giugno 2022 venga completato il processo di pseudonimizzazione dei dati personali, di cui all'articolo 1, commi da 681 a 686, della legge n. 160 del 2019, e sia realizzata l'infrastruttura digitale per l'analisi dei mega-dati generali attraverso l'interoperabilità della banche dati completamente pseudonimizzata, al fine di migliorare l'efficacia dell'analisi dei rischi.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede di chiarire in che modo il decreto attuativo riesca a contemperare il diritto alla *privacy* dei soggetti interessati e l'aumento di efficacia della capacità di controllo e di analisi dei rischi dell'Agenzia dell'entrate.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno evidenziare che, come previsto dalla legge n. 160 del 2019 e come rilevato anche dall'Onorevole interrogante, ai fini della predisposizione dello schema di decreto in esame sono state condotte numerose interlocuzioni con il Garante della *privacy*.

Alla luce delle indicazioni e delle osservazioni che sono state fornite dal Garante, il decreto, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, definirà le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, del diritto di accesso dell'interessato (articolo 15), del diritto alla cancellazione dei dati o «diritto all'oblio» (articolo 17), del diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) e del diritto di opposizione al trattamento (articolo 21), in modo da assicurare che il loro esercizio non arrechi un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico di rendere più efficace i sistemi di analisi del rischio per combattere l'evasione fiscale. Il decreto conterrà inoltre le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679 concernente le limitazioni al trattamento dei dati personali nonché le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

In attuazione del principio del Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui le limitazioni del diritto alla *privacy* devono essere giustificate da un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, il decreto conterrà disposizioni necessarie

ad assicurare che il periodo di conservazione dei *dataset* predisposti per le finalità indicate dalla legge n. 160 sia limitato al minimo necessario e, in linea con il principio di «minimizzazione» dei dati e di «esattezza», autorizzerà le sole operazioni di trattamento strettamente necessarie allo scopo di individuare criteri di rischio utili per fare emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con riferimento alle misure operative che saranno adottate in materia di protezione dei dati e alla realizzazione dell'infrastruttura digitale per l'interoperabilità della banca dati completamente pseudonimizzata, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

L'archivio dei rapporti finanziari costituisce un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria ed è una base dati che contiene le informazioni relative:

ai conti correnti e agli altri rapporti finanziari di cui un contribuente è titolare o può disporre sulla base di deleghe o procure ad operare (cosiddetta «sezione anagrafica»);  
alle movimentazioni contabili in forma aggregata, al saldo iniziale, a quello finale e, per alcune tipologie di conto, al valore medio di giacenza, che interessano in un anno solare ciascun rapporto continuativo, nonché alle operazioni cosiddette «extra-conto», vale a dire effettuate al di fuori di un rapporto continuativo con l'intermediario finanziario (cosiddetta «sezione contabile»).

Detto archivio è stato istituito ad opera dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (sezione anagrafica) e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (sezione contabile). Il comma 4 del citato articolo 11, ha, inoltre, previsto la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di utilizzare le informazioni in esso presenti per le analisi del rischio di evasione.

Successivamente, il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ha disposto che l'Agenzia delle entrate, per le summenzionate analisi del rischio, si avvale, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare i criteri di rischio utili a far emergere le posizioni da sottoporre a controllo o nei cui confronti incentivare l'adempimento spontaneo.

Nonostante, come accennato, la norma citata contempli la pseudonimizzazione come una misura facoltativa, l'Agenzia delle entrate si è impegnata ad utilizzarla per tutti i trattamenti che coinvolgono i dati dell'archivio dei rapporti finanziari. E, in ogni caso, per tali trattamenti, l'Agenzia delle entrate ha posto in essere ulteriori misure per assicurare elevati standard di sicurezza per i diritti e le libertà degli interessati adeguati al livello di rischio «identificato».

L'approccio adottato nell'utilizzo dei dati presenti nelle diverse banche dati (interconnesse) è quello di evitare di innescare attività completamente automatizzate di controllo.